

Scheda n. 432

Compenso per chi assiste gli alunni con disabilità agli esami di maturità (DI 24/05/07)

Personale scolastico - Insegnanti di sostegno

Come è noto la normativa applicativa della [L. n° 104/92](#) stabilisce che gli alunni con disabilità svolgono gli esami conclusivi degli studi con l'assistenza di chi li ha assistiti durante l'anno; ciò al fine di **metterli a proprio agio e di facilitarne lo svolgimento delle prove**. Normalmente tale assistenza è prestata dagli insegnanti per il sostegno, ma anche dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Molti insegnanti di sostegno che assistono durante gli esami di maturità gli alunni loro assegnati durante l'anno, come previsto dall'art. 17 comma 1 di tutte le ordinanze su tali esami, ultima delle quali è la [n° 13/13](#), non sanno se abbiano diritto ad un compenso ed a quanto ammonti.

L'incertezza deriva loro dalla circostanza che ormai l'assistente all'esame di un alunno con disabilità è considerato **soggetto esterno alla commissione d'esame**, a differenza di quanto avveniva durante gli esami precedenti la riforma Berlinguer (1997), quando tali assistenti erano nominati membri aggregati e quindi componenti della commissione d'esame.

Il problema è stato risolto con il [DI del 24/05/2007](#) che all'art. 4 espressamente stabilisce che

*"Al personale esperto utilizzato ai sensi dell'art. 17 comma 1 dell'[O.M. n° 26/07](#) (e quelle successive - NdR) è corrisposto il **compenso di € 171 assimilato al compenso, previsto per il commissario interno, della Tabella 1 - Quadro B**".*

Occorre pertanto una **nomina come esperto assistente** effettuata dal Presidente della Commissione, **previa indicazione del nominativo** da parte del Consiglio di Classe nella **relazione del 15 maggio** o comunque segnalazione proveniente dalla scuola.

OSSERVAZIONI

1. Quanto sopra detto **non vale** per gli insegnanti per il sostegno agli **esami di licenza media**. Qui infatti essi sono **membri a pieno titolo della Commissione** d'esame e tale attività rientra nel loro **normale mansionario** di servizio.
2. Cosa diversa è se l'insegnante per il sostegno alle scuole superiori viene **nominato** tra i 3 docenti che sono **membri interni della commissione d'esame**. In questo caso egli è **commissario a pieno titolo** e può comunque svolgere funzione di assistente per l'alunno.
3. Più complessa è l'ipotesi nella quale sono presenti **più alunni con disabilità nella stessa classe**. Il Consiglio di classe potrebbe decidere che un alunno venga assistito dall'insegnante per il sostegno e l'altro da un altro insegnante di sostegno o da un assistente per l'autonomia e la comunicazione. In questo caso **a ciascun assistente spetta il compenso forfettario di € 171**.



4. Ancora più complessa è l'ipotesi secondo la quale **lo stesso alunno venga assistito durante una prova dal docente per il sostegno e durante un'altra prova da altro docente per il sostegno** (se entrambi l'hanno seguito durante l'anno) o dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione.

In tal caso, a mio avviso, **l'unico compenso di € 171 va diviso fra gli assistenti** secondo o in proporzione del numero di giorni di assistenza svolta da ciascuno.

04/07/2013

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it